



Prefettura di Pavia

Pavia, data del protocollo

Protocollo a margine

Fasc. n. 2022000001

Al Sig. Presidente della Provincia di

PAVIA

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Al Sig. Questore di

PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale
Arma dei Carabinieri di

PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza di

PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco di

PAVIA

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, che introduce alcune importanti disposizioni relative al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Art. 4 – Isolamento e autosorveglianza

L'articolo 4 del decreto legge in esame introduce l'articolo 10-ter nel decreto legge n. 52/2021 che stabilisce, al primo comma, che a decorrere dal 1 aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultante positive al COVID-19, fino all'accertamento della guarigione.

Ai sensi del comma 2 della disposizione, sempre a decorrere dal 1 aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati a ciò



Prefettura di Pavia

abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Le modalità attuative saranno definite con circolare del Ministero della Salute.

La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Art. 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Con tale articolo viene inserito l'art.10-quater nell D.L. 52/2021, che prevede dal 1° al 30 aprile 2022 l'obbligo di:

- indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto indicati al primo comma lett. a) (tra cui anche i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale e i mezzi di trasporto scolastico dedicato); a funivie, cabinovie e seggiovie; per gli spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi (comma 1);

- indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicati, nonché in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo (comma 2).

L'obbligo di indossare il dispositivo di protezione per le vie respiratorie non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, alle persone affette da patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché alle persone che devono comunicare con persone con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo, ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'obbligo in parola non sussiste anche quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche. Tale norma si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 6 – Graduale eliminazione del green pass base

Si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate all'art.9 bis del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, di seguito indicate:

- il comma 1 dell'art.9 bis, come sostituito dal D.L. 24/2022, stabilisce che, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;



Prefettura di Pavia

- d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge n. 44/2021;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

- è stato abrogato il comma 1 bis del citato art.9 bis, che prevedeva, tra l'altro, la necessità della certificazione verde per l'accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

L'art.6 del D.L. 24/2022 prevede altresì la modifica dell'art. 9 quater del citato D.L. 52/2021, stabilendo la necessità del *green pass* base per l'accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con le esclusioni ivi indicate;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta Velocità;
- autobus con percorso che collega più di due regioni;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Art. 7 – Graduale eliminazione del *green pass* rafforzato

L'articolo modifica il comma 1 dell'art. 9-bis.1 del D.L. 52/2021 stabilendo che, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito, esclusivamente ai soggetti in possesso del cd. *green pass* rafforzato l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Art. 8 – Obblighi vaccinali

Tale disposizione introduce l'articolo 4-ter.1 nel D.L. n.44/2021, modificando la disciplina in materia di obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico, della polizia locale.



Prefettura di Pavia

In particolare, fino al 15 giugno 2022 al personale sopra indicato continua ad applicarsi l'**obbligo vaccinale** di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2021, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021.

Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione. In tali casi, la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'art. 8 del D.L. 24/2022 ha altresì sostituito l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44/2021, stabilendo che, dall'entrata in vigore del D.L. 24/2022 e fino al 30 aprile 2022, i lavoratori pubblici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età dovranno possedere, e saranno tenuti ad esibire, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. *green pass base*).

Per effetto della novella, fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-*sexies*, i soggetti di cui agli articoli 4-*ter*.1 - e, quindi, anche il personale del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico - fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere (e, su richiesta, esibire) una delle certificazioni verdi da vaccinazione, guarigione o test, cd. "green pass base" di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-*bis*, del decreto-legge n. 52/2021.

Art. 10 – Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni di cui all'allegato A del provvedimento. Tra questi, si segnala, in particolare, la proroga delle previsioni di cui all'articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, recante la disciplina del trattamento dei dati personali nel contesto pandemico.

Inoltre, vengono prorogati al 30 giugno 2022, i termini previsti dalle disposizioni di cui all'allegato B del medesimo provvedimento. Tra questi, si segnala la proroga delle previsioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 34/2020, in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Art. 11 – Sanzioni e controlli

L'articolo sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52/2021, prevedendo che, a decorrere dal 1 aprile 2022, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, 9-*bis*, 9-*bis*.1, 10-*ter* comma 2, 10-*quater*, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b), sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-*ter* dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, al comma 3 dell'articolo 9-*bis*.1 e al comma 7, dell'articolo 10-*quater*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi da vaccinazione o



Prefettura di Pavia

guarigione, cd. "green pass rafforzato", si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si prevede, inoltre, che la violazione della misura dell'isolamento di cui all'articolo 10 *ter*, comma 1, del medesimo decreto-legge n.52/2021, è punita, salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o più grave reato, ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Infine, si prevede che le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge n.19/2020 e dall'articolo 2 del decreto-legge n.33/2020 - concernenti la disciplina delle sanzioni e dei controlli inerenti le misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica - continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Art. 14 – Abrogazioni

Si richiama l'attenzione sull'abrogazione, tra gli altri, dell'art. 5 del D.L. 52/2021 a decorrere dal 1° aprile 2022.

A partire da tale data, pertanto, cessano le limitazioni relative alla capienza per eventi e competizioni sportive.

Tanto premesso si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle
SS.LL. .

EM

IL PREFETTO
(Mannella)

